

**RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE SUL
QUINTO PUNTO ALL'ORDINE DEL GIORNO DELL'ASSEMBLEA
ORDINARIA DEI SOCI**

(CONVOCATA PER IL GIORNO 5 APRILE 2018 IN UNICA CONVOCAZIONE)

Nomina del Consiglio di Amministrazione. Deliberazioni inerenti e conseguenti

RELAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Premessa

Signori Azionisti,

Vi ricordiamo che, in occasione dell'Assemblea ordinaria chiamata ad approvare il bilancio dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2017, che si terrà in data 5 aprile 2018 ore 11.00, presso la sede sociale di Banca Farmafactoring S.p.A. (la “Banca” o la “Società”) in Milano, Via Domenichino, n. 5 (la “Sede Sociale”), **in unica convocazione** (di seguito, l’“Assemblea”), giungerà a scadenza l’incarico del Consiglio di Amministrazione della Banca stessa.

Il Consiglio di Amministrazione ha, quindi, deliberato la convocazione dell'Assemblea per deliberare sul seguente punto all'ordine del giorno:

ORDINE DEL GIORNO

1. *[Omissis]*
2. *[Omissis]*
3. *[Omissis]*
4. *[Omissis]*
 - 4.1. *[Omissis]*
 - 4.2. *[Omissis]*
 - 4.3. *[Omissis]*
5. *Nomina del Consiglio di Amministrazione. Deliberazioni inerenti e conseguenti.*
 - 5.1. *Determinazione del numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione.*
 - 5.2. *Determinazione della durata in carica del Consiglio di Amministrazione.*
 - 5.3. *Nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione.*
 - 5.4. *Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione.*
 - 5.5. *Determinazione del compenso dei componenti il Consiglio di Amministrazione.*
6. *[Omissis]*
 - 6.1. *[Omissis]*
 - 6.2. *[Omissis]*
 - 6.3. *[Omissis]*
 - 6.4. *[Omissis]*

L'articolo 125-ter del D. lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, come successivamente modificato (il "TUF") dispone che, ove non già richiesto da altre disposizioni di legge, l'organo di amministrazione, entro il termine di pubblicazione dell'avviso di convocazione dell'assemblea, metta a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul sito *internet* della società e con le altre modalità previste dalla CONSOB con regolamento, una relazione sulle materie all'ordine del giorno.

Con riferimento al suddetto obbligo, si precisa che la presente relazione (la "**Relazione**") fa riferimento al quinto punto all'ordine del giorno dell'Assemblea relativo alla "*Nomina del Consiglio di Amministrazione. Deliberazioni inerenti e conseguenti*" e connessi sottopunti.

Si segnala che la presente Relazione è stata depositata presso la Sede Sociale e Borsa Italiana S.p.A. nel termine previsto dall'articolo 125-ter del TUF, con facoltà per gli Azionisti di chiederne copia. La Relazione è, inoltre, reperibile nella sezione "*Investor Relations/Documentazione Assembleare*" del sito *internet* della Banca (disponibile all'indirizzo *web* www.bffgroup.com, il "**Sito Internet**"), nonché presso il meccanismo di stoccaggio centralizzato denominato "1info", gestito da Computershare S.p.A., consultabile all'indirizzo www.1info.it.

Al fine di formulare le proposte in merito ai punti deliberativi illustrati nella presente Relazione, si invitano gli Azionisti a tenere in considerazione le riflessioni e gli orientamenti espressi agli Azionisti dal Consiglio di Amministrazione uscente sulla futura dimensione e composizione dell'organo amministrativo della Società, come illustrati nelle "*Linee guida sulla composizione quali-quantitativa del Consiglio di Amministrazione: indicazioni ai Soci e al nuovo Consiglio di Amministrazione*", approvate il 22 febbraio 2018 e messe a disposizione degli Azionisti nella sezione "*Investor Relations/Documentazione Assembleare*" del Sito Internet (le "**Linee Guida agli Azionisti**").

La presente Relazione è stata approvata dal Consiglio di Amministrazione della Società il 22 febbraio 2018.

*** * ***

5.1 Determinazione del numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione

L'articolo 14, commi 1 e 2, dello Statuto sociale della Banca (consultabile sul Sito Internet, alla sezione "*Governance/Documenti Societari*", lo "**Statuto**") prevede che "*1. La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da 5 (cinque) a 13 (tredici) membri,*

che [...] sono rieleggibili. 2. L'Assemblea determina il numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione, numero che rimane fermo fino a diversa deliberazione".

Il Consiglio di Amministrazione, rinviando alle Linee Guida agli Azionisti per quanto riguarda la composizione del Consiglio di Amministrazione ritenuta ottimale, Vi invita, pertanto, a determinare in n. 9 i componenti del Consiglio di Amministrazione, in quanto ritenuto idoneo ad assicurare il corretto assolvimento delle funzioni aziendali.

Ciò premesso, si sottopone, quindi, alla Vostra approvazione la seguente proposta:

"L'Assemblea di Banca Farmafactoring S.p.A.:

- i) esaminata la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione;*
- ii) tenuto conto di quanto disposto all'art. 14 dello Statuto sociale riguardo alla dimensione del Consiglio di Amministrazione;*
- iii) considerato quanto raccomandato dal Consiglio di Amministrazione in scadenza, riguardo al presente punto all'ordine del giorno, nelle apposite linee guida indirizzate agli Azionisti sulla composizione quali-quantitativa ottimale del nuovo Consiglio di Amministrazione rispetto agli obiettivi della Banca, predisposte in conformità alle "Disposizioni di Vigilanza per le Banche" di cui alla Circolare n. 285 del 17 dicembre 2013 della Banca d'Italia,*

delibera

di determinare in n. 9 (nove) i componenti il Consiglio di Amministrazione".

5.2 Determinazione della durata in carica del Consiglio di Amministrazione

L'art. 14, comma 1, dello Statuto prevede, tra l'altro, che la durata in carica del Consiglio di Amministrazione sia pari a *"tre esercizi (salvo minor periodo stabilito dall'Assemblea all'atto della nomina)"*.

Ciò premesso, si propone di confermare l'attuale durata dell'incarico degli Amministratori, pari a n. 3 (tre) esercizi. Tale termine si ritiene che sia adeguato per assicurare ai nuovi Amministratori un orizzonte temporale sufficiente a giustificare l'investimento iniziale di tempo ed energie richiesto al fine di acquisire un'idonea conoscenza della realtà aziendale e del settore in cui il Gruppo opera.

Ciò premesso, si sottopone, quindi, alla Vostra approvazione la seguente proposta:

"L'Assemblea di Banca Farmafactoring S.p.A.:

- i) esaminata la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione;*

ii) tenuto conto di quanto disposto all'art. 14 dello Statuto sociale riguardo alla durata in carica del Consiglio di Amministrazione,

delibera

di determinare la durata del Consiglio di Amministrazione in un periodo di n. 3 (tre) esercizi (2018, 2019, 2020), con scadenza in occasione dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio 2020".

5.3 Nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione

La nomina del Consiglio di Amministrazione avviene, ai sensi e con le modalità stabilite dall'art. 15 dello Statuto, sulla base di liste presentate dai Soci, ciascuna delle quali può contenere un numero di candidati non superiore al numero di Consiglieri da eleggere, elencati mediante un numero progressivo.

Si rammenta, altresì, che hanno diritto di presentare le liste i Soci che, da soli o insieme ad altri Soci, siano complessivamente titolari di azioni ordinarie rappresentanti una percentuale pari ad almeno l'1% del capitale sociale della Banca¹. La titolarità della quota minima di partecipazione necessaria alla presentazione della lista è determinata avendo riguardo alle azioni che risultano registrate a favore del Socio nel giorno in cui le liste sono depositate presso la Società, mediante il deposito dell'apposita certificazione rilasciata dall'intermediario depositario. La titolarità della partecipazione detenuta nel giorno in cui le liste sono depositate presso la Banca può essere attestata anche successivamente a tale deposito purché entro il termine previsto per la loro pubblicazione (ossia entro il **15 marzo 2018**), mediante trasmissione alla Società della suddetta certificazione rilasciata dagli intermediari abilitati.

Ogni Socio (anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie, nonché i Soci aderenti a un patto parasociale ai sensi dell'art. 122 del TUF, i Soci aderenti a un medesimo gruppo, per tali intendendosi la società controllante, le società controllate e le società sottoposte a comune controllo) può presentare – o concorrere alla presentazione di – e votare una sola lista. Le adesioni e i voti espressi in violazione di tale divieto non sono attribuiti ad alcuna lista.

Ogni avente diritto al voto può votare una sola lista. Le adesioni e i voti espressi in violazione di tale divieto non saranno attribuiti ad alcuna lista.

¹ Delibera Consob n. 20273 del 24 gennaio 2018, disponibile al seguente indirizzo <http://www.consob.it/web/area-pubblica/bollettino/documenti/bollettino2018/d20273.htm>.

Con specifico riguardo alla predisposizione delle liste e alla composizione del Consiglio di Amministrazione, si ricorda, in particolare, quanto segue.

Ogni candidato può essere presentato in una sola lista a pena di ineleggibilità, ai sensi della normativa vigente.

Ciascuna lista deve, inoltre, rispettare i seguenti requisiti:

- non possono essere inseriti nelle liste candidati che non siano in possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza previsti dall'art. 26 del D. Lgs. n. 385/1993, come successivamente modificato;
- almeno un quarto degli amministratori deve essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti per i sindaci dall'art. 148, comma 3, del TUF, nonché di cui all'art. 3 del Codice di Autodisciplina per le società quotate (il “**Codice di Autodisciplina**”);
- il primo candidato di ciascuna lista deve essere un soggetto in possesso dei requisiti di indipendenza;
- le liste che contengono un numero di candidati pari o superiore a tre devono includere almeno un terzo di candidati appartenenti al genere meno rappresentato.

Unitamente a ciascuna lista, entro il termine di presentazione della stessa, devono depositarsi presso la Sede Sociale i seguenti documenti:

- le informazioni relative all'identità degli Azionisti che hanno presentato le liste, con l'indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta;
- una dichiarazione degli Azionisti diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, attestante l'assenza di rapporti di collegamento di cui all'art. 147-ter, comma 3, e 148, comma 2, del TUF e all'art. 144-quinquies del “*Regolamento di attuazione del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, concernente la disciplina degli emittenti*” (adottato dalla Consob con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999, e successive modifiche e integrazioni, il “**Regolamento Emittenti**”) con questi ultimi;
- le dichiarazioni – in lingua italiana e inglese – con le quali i singoli candidati (i) accettano la candidatura, e (ii) attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla legge e dallo

Statuto (di cui un *facsimile* è allegato alle Linee Guida agli Azionisti);

- il *curriculum vitae* – in lingua italiana e inglese – di ciascun candidato, sottoscritto e datato, contenente un'esauriente informativa sulle sue caratteristiche personali e professionali, oltre che sulle competenze maturate nel settore bancario, finanziario e/o negli altri ambiti di rilevanza, come meglio indicati nelle Linee Guida agli Azionisti, corredato dell'indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società e l'eventuale idoneità a qualificarsi come indipendente.

Si invitano i Signori Azionisti, nel determinare i candidati alla carica di Consigliere della Banca e nel presentare le relative liste, a tenere conto degli orientamenti sulla composizione qualitativa ottimale dell'organo amministrativo rispetto agli obiettivi della Banca, come illustrati nelle Linee Guida agli Azionisti, alle quali si fa espressamente rinvio.

Si invitano i Signori Azionisti a tenere altresì conto delle raccomandazioni espresse nella Comunicazione Consob DEM/9017893 del 26 febbraio 2009², in particolare con riferimento alla dichiarazione relativa all'assenza di rapporti di collegamento, anche indiretti, di cui all'art. 147-ter, comma 3, del TUF e all'art. 144-*quinquies* del Regolamento Emittenti, con gli Azionisti che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, ove individuabili sulla base delle comunicazioni delle partecipazioni rilevanti di cui all'art. 120 del TUF o della pubblicazione di patti parasociali ai sensi dell'art. 122 del TUF stesso.

Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni che precedono sono considerate come non presentate.

Ulteriori informazioni sulla presentazione, il deposito e la pubblicazione delle liste sono contenute nell'art. 15 dello Statuto e nell'avviso di convocazione dell'Assemblea, disponibili sul Sito Internet, rispettivamente, nella sezione “*Governance/Documenti Societari*” e “*Investor Relations/Documentazione Assembleare*”.

Le liste regolarmente presentate saranno messe a disposizione del pubblico presso la Sede Sociale, Borsa Italiana S.p.A. e il Sito Internet nella sezione “*Investor Relations/Documentazione Assembleare*” e sul sito *internet* www.1info.it, gestito da Computershare S.p.A. entro il 15/3/2018, coincidente con il ventunesimo giorno antecedente la data dell'Assemblea.

² Disponibile al seguente indirizzo <http://www.consob.it/documents/46180/46181/c9017893.pdf/ddb9abda-9ee8-4880-88f8-f9083da6f9d7>.

Per quanto riguarda il meccanismo di nomina del Consiglio di Amministrazione, si ricorda che – ai sensi dell’art. 15, comma 10, dello Statuto, all’elezione dei membri del Consiglio di Amministrazione si procederà come segue:

“Al termine della votazione, risultano eletti i candidati delle due liste che hanno ottenuto il maggior numero di voti, secondo i seguenti criteri:

- (a) dalla lista che ha ottenuto la maggioranza dei voti espressi (c.d. “lista di maggioranza”) è tratto, nell’ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista stessa, un numero di Amministratori pari al numero totale dei componenti da eleggere, tranne 1 (uno);*
- (b) il restante amministratore è tratto dalla seconda lista che ha ottenuto in assemblea il maggior numero di voti (c.d. “lista di minoranza”), che non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con coloro che hanno presentato o votato la lista di maggioranza”.*

Si rammenta che, qualora più liste ottengano lo stesso numero di voti, si procede a una nuova votazione di ballottaggio tra tali liste da parte di tutti gli aventi diritto al voto presenti in Assemblea, risultando eletti i candidati della lista che ottenga la maggioranza semplice dei voti.

Qualora l’applicazione del meccanismo del voto di lista non assicurasse il numero minimo di Amministratori appartenenti al genere meno rappresentato previsto dalla normativa, il candidato appartenente al genere più rappresentato eletto come ultimo in ordine progressivo nella lista di maggioranza è sostituito dal primo candidato appartenente al genere meno rappresentato e non eletto, tratto dalla stessa lista, secondo l’ordine progressivo di presentazione ovvero, in difetto, dal primo candidato del genere meno rappresentato e non eletto, tratto dalle altre liste, secondo il numero di voti da ciascuna ottenuto. A tale procedura di sostituzione si fa luogo (limitatamente alle liste che contengono un numero di candidati pari o superiore a tre) sino a che la composizione del Consiglio di Amministrazione risulti conforme alla normativa, anche regolamentare, vigente in materia di equilibrio tra i generi.

Nel caso in cui, infine, detta procedura non assicuri il risultato da ultimo indicato, la sostituzione avviene con delibera assunta dall’Assemblea a maggioranza relativa, previa presentazione di candidature di soggetti appartenenti al genere meno rappresentato.

Qualora l’applicazione del meccanismo del voto di lista non assicurasse il numero minimo di Amministratori indipendenti previsto dalla normativa, di legge e/o regolamentare, il candidato non indipendente eletto come ultimo in ordine progressivo nella lista di maggioranza è sostituito dal

primo candidato indipendente non eletto, tratto dalla stessa lista, secondo l'ordine progressivo di presentazione ovvero, in difetto, dal primo candidato indipendente non eletto, tratto dalle altre liste, secondo il numero di voti da ciascuna ottenuto. A tale procedura di sostituzione si fa luogo (limitatamente alle liste che contengono un numero di candidati pari o superiore a tre) sino a completare il numero minimo di amministratori indipendenti richiesto dalla normativa e fermo restando, in ogni caso, il rispetto dell'equilibrio tra i generi.

Nel caso in cui detta procedura non assicurasse il risultato da ultimo indicato, la sostituzione avviene con delibera assunta dall'Assemblea a maggioranza relativa, previa presentazione di candidature di soggetti in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla normativa.

Si ricorda che le liste, sottoscritte dall'Azionista o dagli Azionisti che le presentano, devono essere depositate dai Soci presso la Sede Sociale – all'attenzione dell'U.O. Segreteria Affari Societari – ovvero tramite invio all'indirizzo di posta elettronica certificata assemblea@pec.bancafarmafactoring.it, unitamente alla suddetta documentazione richiesta dalla legge e dallo Statuto, a pena di decadenza entro l'**11 marzo 2018**, coincidente con il venticinquesimo giorno precedente la data dell'Assemblea.

Alla luce di quanto sopra, si invitano i Signori Azionisti a provvedere alla nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione sulla base delle liste di candidati alla carica di componenti del Consiglio di Amministrazione che verranno presentate e pubblicate nel rispetto delle disposizioni sopra ricordate.

5.4 Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione

Ai sensi dell'articolo 15, comma 24, dello Statuto, l'Assemblea ha facoltà di nominare il Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Rinviando espressamente agli orientamenti sui requisiti e le caratteristiche personali e professionali del Presidente del Consiglio di Amministrazione, come illustrati nelle Linee Guida agli Azionisti, Vi invitiamo a provvedere alla nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione sulla base delle proposte che potranno essere formulate dagli Azionisti anche nel corso dell'Assemblea.

5.5 Determinazione del compenso dei componenti del Consiglio di Amministrazione

Ai sensi dell'articolo 21, comma 1, dello Statuto, *“Agli amministratori spetta, oltre al rimborso delle spese sostenute per l'esercizio delle loro funzioni, un compenso che viene determinato dall'Assemblea ordinaria”*.

Si ricorda che il compenso annuo lordo di ciascun Consigliere attualmente in carica e con riferimento all'esercizio 2017, determinato con delibera dell'Assemblea il 4 novembre 2015, è pari a Euro 35.000, oltre al rimborso delle spese.

Il Consiglio di Amministrazione attualmente in carica si astiene dal formulare specifiche proposte a tal riguardo e invita, pertanto, i Signori Azionisti a determinare il compenso annuo complessivo da ripartire tra i suoi componenti in conformità alle deliberazioni che saranno assunte in proposito dal Consiglio stesso e sulla base delle proposte che potranno essere formulate dagli Azionisti anche nel corso dell'Assemblea.

*** * ***

Tutto ciò premesso, si raccomanda che eventuali proposte sul presente argomento all'ordine del giorno, e connessi sottopunti, siano presentate dagli Azionisti con congruo anticipo rispetto alla data dell'Assemblea, in linea con quanto auspicato nel commento all'art. 9 del Codice di Autodisciplina cui la Banca aderisce.

Milano, 22 febbraio 2018

Per il Consiglio di Amministrazione

IL PRESIDENTE

(Salvatore Messina)